



Newsletter Aris

n° 643 - 30.09.2024

Verso il traguardo il DL Violenza contro i sanitari

Il Consiglio dei Ministri ha esaminato, venerdì scorso 27 settembre, il DL “Violenza contro i sanitari”, provvedimento che risponde all’esigenza di contrastare il fenomeno delle aggressioni a danno del personale sanitario e sociosanitario nonché del danneggiamento dei beni mobili o immobili destinati all’assistenza sanitaria. La bozza del DL passerà ora all’esame del Parlamento. L’arresto obbligatorio in flagranza - anche “differito”, ossia nelle quarantotto ore successive al reato inequivocabilmente provato da documentazione video-fotografica - e una pena aggravata per il reato di danneggiamento delle strutture sanitarie tra i provvedimenti adottati.

Proponiamo qui di seguito una breve analisi della bozza esaminata dal CdM.

- Sanzionamento danneggiamento strutture sanitarie (art. 1): viene modificato l’articolo 635 del codice penale, sanzionando in maniera più grave la condotta di danneggiamento, nell’ipotesi in cui sia realizzata all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia. Ai fini della configurazione del reato è necessario che il soggetto distrugga, disperda, deteriori o renda, anche solo parzialmente, inservibili, le cose esistenti all’interno delle già menzionate strutture o comunque destinate al servizio sanitario o sociosanitario. Il reato è punito con reclusione da uno a cinque anni e multa fino a 10.000 euro, aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite.
- Arresto obbligatorio in flagranza e arresto in flagranza differita (art. 2):
 - Arresto in flagranza: si estende le fattispecie di arresto obbligatorio in flagranza di cui all’articolo 380 del codice di procedura penale, ricomprendendovi anche quelle condotte che si concretizzano in atti di violenza che cagionano lesioni personali ai professionisti sanitari (583-quater, secondo comma, del codice penale) o che producono danni ai beni mobili e immobili destinati all’assistenza sanitaria, con la conseguente compromissione del servizio pubblico erogato dalle strutture (635, terzo comma, del codice penale).
 - Arresto in flagranza differita: con la modifica all’articolo 382-bis del codice di procedura penale, si introduce il comma 1-bis al fine di prevedere l’applicabilità dell’arresto in flagranza differita nei casi di delitti non colposi per i quali sia stabilito l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o sociosanitarie, in danno ai soggetti lì operanti e alle cose così come individuati dalla norma. Si prevede l’applicabilità dell’istituto nel caso in cui, per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, non sia possibile procedere immediatamente all’arresto del soggetto comunque identificato mediante la consultazione di documentazione videofotografica o altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di documentazione informatica o telematica. Ai fini dell’arresto in flagranza differita è necessario che la predetta documentazione attesti, in modo inequivocabile, la realizzazione della condotta criminosa e che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla identificazione del soggetto e, comunque, entro le quarantotto ore dalla commissione del fatto.

- Adozione uniforme protocolli operativi con le forze di polizia e dispositivi di videosorveglianza (art. 3):
 - Linee guida: Al fine di garantire la stipula in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale di protocolli operativi tra strutture presso le quali opera il personale sanitario e forze di polizia, nonché relativamente all'utilizzo dei dispositivi di videosorveglianza nelle strutture presso cui opera il predetto personale, il Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'interno, prevede all'adozione di apposite linee guida.
 - Videosorveglianza: prevede che i sistemi di sorveglianza siano segnalati mediante appositi cartelli informativi, nel rispetto del punto 3.1 del provvedimento del GDPR in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010.
- Clausola di invarianza finanziaria (art. 4): l'attuazione delle disposizioni previste nel decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Cordiali saluti
Ufficio Comunicazione

Ci prendiamo cura dei vostri rischi

 **ASSITECA**
// A howden company